

AZIENDA SPECIALE A.S.M.

POMIGLIANO D'ARCO (NA)

Deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

N. 65/mds

Oggetto: Aggiudicazione Gara fornitura Gas metano.

L'anno duemilasedici il giorno 16 del mese di giugno nei locali dell'Azienda Speciale A.S.M., con l'intervento del Direttore Generale Dott.ssa Maria Desolina Suppa

IL PRESIDENTE

Premesso:

- che in data 30 settembre 2016 scadrà il contratto per la fornitura di gas naturale necessaria per approvvigionare i clienti attuali dell'ASM ;
- che la situazione economica attuale ha reso necessaria e urgente una valutazione in ordine all'opportunità di negoziare il prezzo più conveniente e l'acquisto più opportuno nella concreta previsione di un aumento ingiustificato dei prezzi del gas naturale;
- che il valore complessivo della fornitura di gas metano, al netto degli oneri di distribuzione, accise, imposte erariali, è pari a circa € 1.700.000 oltre IVA, corrispondenti ad un consumo stimato di 5.653.189 mc/anno.
- che non sussistono oneri derivanti da rischi per interferenza e pertanto non sono quantificati gli oneri per la sicurezza;
- che la somma per l'appalto in narrativa sarà costituita da risorse proprie dell'ASM;
- che l'appalto avrà durata di 12 mesi a far data dal 01/10/2016 fino al 30/09/2017;
- che la documentazione di gara comprende la lettera informativa di Gara e relativi allegati;
- che detta documentazione è disponibile sul sito www.asmpomiglian.it sezione "Bandi e Gare", e sarà visionabile presso la sede della stazione appaltante nei seguenti giorni: martedì e giovedì ore 9/12.
- che è stata approvata la documentazione di gara con allegati da trasmettere con le modalità previste dalla normativa vigente;
- che è stata individuata, attraverso la consultazione dell'albo fornitori, in Buy Pro s.r.l. la società che ha gestito l'asta elettronica;
- che è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Desolina Suppa, incaricata allo svolgimento di tutte le attività necessarie per la regolare attuazione della procedura in esame;
- che la lettera di invito è stata trasmessa a n.ro 25 imprese in data 25 maggio 2016;
- che in data 16 giugno 2016 si è indetta la procedura negoziata, con il sistema dell'asta elettronica, con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta a ribasso su una tipologia contrattuale del tipo binomia, vale a dire: sia su uno spread al valore Pfor (base d'asta € 0.035), sia sul costo della capacità di prelievo giornaliero partendo dal valore indicativo reso noto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (€ 12.000 come base d'asta);

- che, l'offerta più vantaggiosa è risultata quella di Worldenergy SA, con sede legale in Strada Cantonale, CH-6562 Soazza, Svizzera, P. IVA CHE-116.343.713 IVA, iscrizione al Registro di Commercio di Coira con il n. CH-350.3.006.443-1, rappresentata dall'Avv. Roberto A. Keller, munito di appositi poteri di firma;

considerato

- che con verbale del 16 giugno si è provveduto alla valutazione positiva e all'aggiudicazione provvisoria dell'offerta pervenuta dalla Worldenergy SA alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore dell'ASM la dott.ssa Maria Desolina Suppa, dall'ing. Piscitelli Vincenzo, dalle dott.sse Fiorina Alterio e Giuseppina Vinciguerra e dalla sig.ra Pasqualina Rea;

- che, il contratto relativo alla predetta fornitura sarà stipulato entro la scadenza dell'attuale contratto in essere;

ritenuto:

- urgente esprimersi a riguardo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 29 lett. G del D.P.R. 4.10.86 n. 902 e dell'art. 29 dello Statuto aziendale Titolo IV Capo II;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono qui di seguito riportate integralmente:

- Di approvare l'offerta pervenuta da Worldenergy SA, del 16 giugno 2016 per la fornitura di Gas Naturale alle condizioni e per l'importo indicato nell'allegato verbale di valutazione che forma parte integrante della presente deliberazione e di conseguenza di aggiudicare la predetta fornitura alla società Worldenergy SA, con sede legale in Strada Cantonale, CH-6562 Soazza, Svizzera, P. IVA CHE-116.343.713 IVA, iscrizione al Registro di Commercio di Coira con il n. CH-350.3.006.443-1, rappresentata dall'Avv. Roberto A. Keller, munito di appositi poteri di firma;
- di dare atto che, ad avvenuta esecutività del presente atto, si provvederà all'approvazione dello schema di contratto ed all'acquisizione della dovuta documentazione per la stipula;
- di approvare il relativo schema di contratto allegato alla presente delibera;
- di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto l'ing. Vincenzo Piscitelli, dipendente dell'ASM.

Prot.: 806/2016

Gara a procedura negoziata per la fornitura di Gas Metano alle utenze di ASM AZIENDA SPECIALE per il periodo 01/10/2016 – 30/09/2017: determinazione base d'asta.

VERBALE DI GARA

L'anno 2016, il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 16.00, in Pomigliano D'Arco (NA), presso la sede dell'ASM sita in Via Fiume, 64 si sono riuniti:

- la dott.ssa Maria Desolina Suppa, in qualità di Presidente;
- l'ing. Vincenzo Piscitelli, in qualità di componente;
- la dott.ssa Giuseppina Vinciguerra, in qualità di componente;
- la sig.ra Pasqualina Rea, in qualità di componente;
- la dott.ssa Fiorina Alterio, in qualità di segretaria,

PREMESSO

- che in data 20 maggio 2016 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi del D.M. 50/2016, per l'appalto della fornitura di Gas Metano, con tipologia contrattuale binomia, per le unità di consumo (punti di prelievo) di ASM Azienda Speciale per il periodo 01/10/2016 – 30/09/2017, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso su uno spread di base d'asta fissato a 3,5;
- che il predetto appalto sarà finanziato con fondi propri dell'ASM;
- che l'avviso di procedura aperta, CIG 6699710796, è stato pubblicato sul sito www.asmpomigliano.it data 20/05/2016;
- che l'asta è stata curata dalla società BuyPro e che la stessa ha provveduto ad invitare i fornitori a partecipare all'asta elettronica per il giorno 16/06/2016 alla ore 11.00 della durata di un'ora;
- all'asta hanno partecipato: Gas Natural Spa, Gelsia srl, Worldenergy SA;
- l'asta è terminata alle 12.33;
- sui risultati dell'asta, trasmessi dalla BuyPro si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria a Worldenergy SA;

- si attende la documentazione richiesta all'aggiudicatario per procedere all'aggiudicazione definitiva.

Alle ore 16.30 si dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente *Luigi Sestini*

Il Componente *Vincenzo Pelli*

Il Componente *Giuseppe Vercellotti*

Il Componente *Pasquale Rea*

Il Segretario *Fiorina Alessi*



CONTRATTO

Per la somministrazione di gas naturale

ASM Azienda Speciale di Pomigliano d'Arco, con sede legale in Via Fiume 64, 80038 Pomigliano d'Arco (NA), Italia, codice fiscale e P. IVA nr. 03091371215, qui rappresentata da Suppa Maria Desolina, in qualità di Direttore Generale (nel seguito: Acquirente)

e

Worldenergy SA, con sede legale in Strada Cantonale, CH-6562 Soazza, Svizzera, P. IVA CHE-116.343.713 IVA, iscrizione al Registro di Commercio di Coira con il n. CH-350.3.006.443-1, qui rappresentata dall'Avv. Roberto A. Keller, munito di appositi poteri di firma (nel seguito: Fornitore)

(in seguito anche singolarmente riferite come Parte e collettivamente come Parti)

Premesso che:

1. L'Acquirente è società autorizzata alla vendita ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
2. Il Fornitore è società attiva nell'approvvigionamento e nella vendita di gas naturale, in particolare a clienti grossisti. Il Fornitore è utente di servizi di trasporto e stoccaggio in Italia e all'estero;
3. In data 16 giugno 2016 l'Acquirente e il Fornitore hanno concordato le condizioni di somministrazione di gas naturale da parte del Fornitore all'Acquirente dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 con riferimento alle utenze servite dall'Acquirente;
4. Le Parti concordano che la fornitura (di seguito: la Fornitura) di cui al punto precedente avverrà alle condizioni concordate nel presente contratto (nel seguito: il Contratto);
5. La Fornitura sarà eseguita attraverso il servizio di trasporto sulla rete nazionale di metanodotti gestita dalla società Snam Rete Gas S.p.A (nel seguito: il Trasportatore), utilizzando ove necessario anche il servizio di stoccaggio reso disponibile da Stogit SpA.

1. Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Definizioni

I seguenti termini, quando usati nel presente Contratto sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:

- "AEEGSI" è l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico;
- "Anno Termico" è il periodo compreso tra le ore 6:00 dell'1 ottobre di un determinato anno solare e le ore 6:00 dell'1 ottobre dell'anno solare successivo;
- "Capacità Contrattuale" è l'insieme della Capacità Giornaliera Contrattuale e della Capacità d'Uscita Regionale;
- "Capacità Giornaliera Contrattuale" o "CGC" è definita nell'**Allegato 1** con riferimento a ciascun Punto di Consegna REMI;
- "Data di Firma" è la data in cui il presente Contratto viene congiuntamente firmato dalle Parti;
- "Gas" o "Gas Naturale" è la miscela di idrocarburi e di Gas non combustibili, costituita essenzialmente da metano, che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato Gassoso e che è oggetto delle disposizioni del presente Contratto;
- "Giorno Gas" è il periodo avente inizio alle ore 06:00 di ciascun giorno solare e termine alle ore 06:00 del giorno solare successivo;
- "Mese" è il periodo avente inizio alle ore 06:00 del primo giorno di un mese di calendario e termine alle ore 06:00 del primo giorno del mese di calendario successivo;



- "Periodo Estivo" è il periodo comprendente i Mesi di ottobre, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre facenti parte del Periodo di Fornitura;
- "Periodo di Fornitura" è il periodo definito al secondo paragrafo dell'art. 4 del presente Contratto;
- "Periodo Invernale" è il periodo comprendente i Mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo facenti parte del Periodo di Fornitura;
- "PSV" (Punto di Scambio Virtuale) è il punto concettualmente situato tra i punti di entrata e di uscita della rete nazionale di gasdotti, presso il quale il Trasportatore rende disponibile un sistema bilaterale di scambio fisico del Gas;
- "Punto di Consegna ReMI" è il punto della rete di metanodotti in corrispondenza del contrassegno del Trasportatore situato sulla condotta che alimenta gli impianti di distribuzione oggetto del presente Contratto (cfr. **Allegato 1**), dove la proprietà del gas passa dal Fornitore all'Acquirente;
- "Quantità Contrattuale Attesa" o "**VAtot**" è la somma delle previsioni di prelievo in ciascun Punto di Consegna ReMI nell'ambito del presente Contratto e durante il Periodo di Fornitura. Tali prelievi, definiti dall'Acquirente stesso e attribuiti al Fornitore, sono riportati in **Allegato 1**;
- "Quantità Giornaliera" o "**QG**" è la quantità allocata su base giornaliera dal Trasportatore al Fornitore al Punto di Consegna REMI e nell'ambito del presente Contratto;
- "Quantità Massima Giornaliera" o "**QMG**" è il valore massimo di QG che l'Acquirente è autorizzato a prelevare nell'arco di un Giorno Gas al Punto di Consegna REMI, sulla base del Vigente Codice di Rete. Sulla base della normativa applicabile alla Data di Firma, la QMG è pari al 110% della corrispondente CGC;
- "Trasportatore" è Snam Rete Gas S.p.A.

3. Oggetto del contratto

Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura di Gas Naturale da parte del Fornitore all'Acquirente:

1. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dell'Acquirente i volumi di Gas Naturale e la Capacità Contrattuale riportati in **Allegato 1** e a somministrare all'Acquirente, che si impegna ad acquistare dal Fornitore, i volumi di Gas Naturale ai termini e alle condizioni che seguono e con le modalità di cui agli **Allegati 1 e 2**.
2. La regola di allocazione ai Punti di Consegna REMI oggetto del presente Contratto è percentuale con valore pari al 100%, ovvero i quantitativi di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono il prelievo totale dei clienti dell'Acquirente in corrispondenza dei relativi Punti di Consegna REMI.
3. Ogni eventuale mutamento dei quantitativi di cui al comma 1 del presente articolo, delle regole di allocazione ai Punti di Consegna Remi di cui al comma 2 del presente articolo, dei Punti di Consegna Remi e ogni incremento delle Capacità Contrattuali di cui **Allegato 1**, dovrà essere preventivamente concordato per iscritto tra le Parti e sarà comunque subordinato all'accettazione da parte del Trasportatore. Sono di pertinenza dell'Acquirente eventuali oneri e/o corrispettivi che il Trasportatore dovesse richiedere in conseguenza dei sopracitati mutamenti.
4. L'Acquirente si impegna ad acquistare dal Fornitore tutto il gas fornito ai propri clienti sottesi ai Punti di Consegna REMI di cui al presente Contratto.
5. L'Acquirente conferma che i prelievi attesi riportati in **Allegato 1** – come eventualmente successivamente modificati in accordo con il presente Contratto - costituiscono una stima ragionevole dei prelievi attesi di Gas dei clienti di cui al punto 4 che precede.

4. Durata del contratto e Periodo di Fornitura

1. Il presente Contratto è efficace dalle ore 6:00 del 1 ottobre 2016 fino alle ore 6:00 del 1 ottobre 2017. Tale scadenza non avrà alcun effetto sulle obbligazioni derivanti dal Contratto e non ancora eseguite, che dovranno essere onorate entro i termini e alle condizioni previsti dal Contratto stesso.
2. La somministrazione di Gas Naturale ai sensi del Contratto decorrerà e terminerà alle date stabilite nell' **Allegato 1** per ciascun Punto di Consegna Remi. Ogni modifica al presente Contratto sarà ritenuta valida ed efficace solo se concordata in forma scritta debitamente sottoscritta dalle due Parti.

3. In espressa deroga alle Delibere n. 184/01 e n. 144/07 dell' AEEGSI, le Parti concordano che non sussiste la facoltà di recesso dell'Acquirente. Pertanto l'efficacia del Contratto e la durata della somministrazione saranno in accordo a quanto previsto alla lettere 1 e 2 del presente articolo. Resta fatta salva unicamente la possibilità per l'Acquirente di recedere dal Contratto in caso di perdurante evento di Forza Maggiore secondo quanto stabilito al successivo art. 13.

5. Prezzo di fornitura

Per la somministrazione del gas naturale oggetto del Contratto, l'Acquirente s'impegna a corrispondere mensilmente al Fornitore un prezzo (Prezzo Contrattuale o Prezzo) calcolato come la somma di:

- a) un corrispettivo fisso denominato Q_FISSA, indipendente dal prelievo, a copertura dei costi fissi di trasporto relativi alla Capacità Contrattuale impegnata, del servizio di misura e/o di altre componenti indipendenti dalla quantità di Gas fornito, espresso in Euro/mese e riportato in **Allegato 2** (fatto salvo l'aggiornamento tariffario di cui sotto);
- b) un corrispettivo variabile P, dipendente dalle quantità di Gas prelevate (in energia), espresso in Eurocent/Sm³. Per ogni mese "m" nel Periodo di Fornitura, il corrispettivo variabile P relativo a tale mese (e indicato come P_m) è pari a:

$$P_m = P_{for_t} * K + P_o$$

Dove:

- **P_{for_t}** è il corrispettivo di riferimento per il trimestre t-esimo di ciascun anno, espresso in €/GJ, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da Icis-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo. Tale componente sarà arrotondata alla quarta cifra decimale: per eccesso se la quinta cifra decimale risulta essere uguale o superiore a 5, per difetto in caso contrario.
- **K** è pari a **3,81**.
- **P_o** è la quota "spread", espressa per Eurocent/Sm³ ad un PCS pari a 38,100 MJ/Sm³, ed è costante per tutto il Periodo di Fornitura. Il valore di P_o è riportato in **Allegato 2**.

Il prezzo P_m di cui sopra non comprende le componenti del trasporto e dello stoccaggio CV^{OS}, CV^{BL}, CV^{FG}, CVⁱ, CV^{LIC}, phi, SD e non comprende le componenti del trasporto e dello stoccaggio presenti o future, anche applicabili ai Punti di Consegna ReMI (quali a solo titolo di esempio non esaustivo, le componenti CRVⁱ, CRV^{OS}, CRV^{BL} definite nella delibera AEEGSI 133/2015/R/GAS ecc.) che saranno quindi fatturate in aggiunta al prezzo P_m sopra esposto.

Il corrispettivo fisso Q_FISSA di cui alla lettera (a) che precede, e il corrispettivo P_m di cui alla lettera (b) che precede, saranno aggiornati in base alle tariffe di trasporto e stoccaggio via via applicabili durante il Periodo di Fornitura, con pari decorrenza e in pari misura, tenendo altresì conto dell'aggiunta o della soppressione, successivamente alla data di cui in premessa 3 che precede, di eventuali componenti tariffarie attribuite al trasporto e stoccaggio.

Nel caso in cui l'AEEGSI introduca nuove componenti tariffarie e/o maggiorazioni relative o riferibili alla disciplina del bilanciamento a mercato (Delibera ARG/Gas 45/11 del 14 aprile 2011 e successivi provvedimenti) applicabili ai clienti finali o ai loro prelievi e l'Acquirente abbia la possibilità di adeguare conseguentemente la tariffa di vendita ai propri clienti finali, il prezzo di fornitura P_m sopra riportato verrà incrementato del valore di tali componenti tariffarie e/o maggiorazioni, con decorrenza dalla loro prima applicazione, e tali componenti e/o maggiorazioni saranno quindi fatturate dal Fornitore all'Acquirente e corrisposte dall'Acquirente al Fornitore.

Il corrispettivo fisso Q_FISSA verrà inoltre adeguato in caso di incremento della Capacità Contrattuale o, in caso di riduzione della stessa, solo a seguito di subentri di altri fornitori e nella misura di tali subentri. Ogni incremento della Capacità Contrattuale dovrà in ogni caso essere concordato fra le Parti e verrà posto in essere coerentemente con le tempistiche e le modalità previste dal Trasportatore.

Le condizioni di fornitura saranno altresì adeguate in caso di aumento dei corrispettivi in natura applicati dal Trasportatore.

Il corrispettivo P_m è riferito ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,1 MJ per ogni m^3 di Gas a condizioni standard, ovvero alla temperatura di 15°C e alla pressione di 1.01325 bar (Sm^3). Tale prezzo sarà adeguato proporzionalmente al PCS misurato al Punto di Consegna ReMI e comunicato dal Trasportatore. Nel caso in cui il PCS relativo al mese di prelievo non fosse comunicato dal Trasportatore, sarà utilizzato ai fini della fatturazione in acconto il valore di 38,10 MJoule per Sm^3 e si procederà all'eventuale conguaglio con le modalità previste al successivo Art. 11.

Le Parti riconoscono che la modalità di definizione del prezzo è il risultato di una negoziazione tra le Parti ed è stata integralmente accettata dalle stesse. Le Parti concordano che tale modalità rimarrà invariata per tutta la durata del presente Contratto. L'Acquirente dichiara di aver valutato secondo diligenza l'offerta del Fornitore, con piena consapevolezza degli elementi di rischio associati alla formula di prezzo scelta, la cui evoluzione nel corso del periodo contrattuale, con riferimento alla componente variabile, dipende dall'evoluzione, avente carattere aleatorio, dei mercati del gas naturale e più in generale dei mercati energetici.

6. Scambio di informazioni

L'Acquirente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore possibili variazioni nei prelievi attesi, desumibili sulla base delle migliori informazioni disponibili all'Acquirente, in modo che il Fornitore possa intraprendere le azioni necessarie sul mercato per ricoprire, ove possibile, le posizioni.

L'Acquirente si impegna a comunicare al Fornitore i prelievi storici ai Punti di Consegna REMI forniti nell'ambito del presente Contratto.

7. Superi di capacità e corrispettivi di scostamento

Nel caso in cui i prelievi al Punto di Consegna ReMI eccedessero la CGC relativa a tale Punto di Consegna ReMI, verranno applicati i seguenti corrispettivi indicati in **Allegato 2**, distinti come segue:

Corrispettivo unitario dovuto in caso di prelievo giornaliero QG superiore a QMG, applicabile in ogni mese del Periodo Invernale alla massima differenza, ove positiva, fra QG e QMG (calcolata riportando sia la QMG, sia i prelievi al PCS standard di 38.1 MJ/Sm ³)	Se $QG > 110\% \times CGC$ e	Vedi Allegato 2
	$QG \leq 115\% \times CGC$	
	Se $QG > 115\% \times CGC$	Vedi Allegato 2

Corrispettivo unitario dovuto in caso di prelievo giornaliero QG superiore a QMG, applicabile in ogni mese del Periodo Estivo alla massima differenza, ove positiva, fra QG e QMG (calcolata riportando sia la QMG, sia i prelievi al PCS standard di 38.1 MJ/Sm ³)	Se $QG > 110\% \times CGC$ e	Vedi Allegato 2
	$QG \leq 115\% \times CGC$	
	Se $QG > 115\% \times CGC$	Vedi Allegato 2

8. Passaggio della titolarità del Gas e trasferimento dei rischi della proprietà

La titolarità del Gas oggetto del presente Contratto passerà dal Fornitore all'Acquirente ai Punti di Consegna REMI.

L'Acquirente assume i rischi connessi al Gas consegnato e ceduto dal Fornitore a partire da tali punti.

L'Acquirente terrà indenne il Fornitore da qualsiasi responsabilità o danno che possa derivare dall'utilizzo del Gas a valle dei Punti di Consegna REMI.

9. Interruzioni e riduzioni del servizio di trasporto e qualità del Gas consegnato

Il Fornitore consegnerà il Gas oggetto del presente Contratto tramite le reti di trasporto gestite dal Trasportatore secondo gli standard di qualità stabiliti dal Codice di Rete. Le Parti assumono come validi i parametri di controllo sulla qualità del Gas individuati dal Trasportatore. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere i termini e le condizioni del servizio di trasporto, incluse le modalità di misura e determinazione della qualità del gas, secondo quanto previsto dal Codice di Rete.

Il Fornitore non sarà pertanto in alcun modo responsabile delle interruzioni o irregolarità della Fornitura, conseguenza di interruzioni o irregolarità del servizio di trasporto del Trasportatore e/o della qualità del Gas, salvo che ciò non avvenga per ragioni esclusivamente attribuibili al Fornitore.

In particolare, eventuali interruzioni o riduzioni della Fornitura conseguenti ad interventi di manutenzione, ispezione o potenziamento svolti dal Trasportatore sulle reti di gasdotti nazionale non costituiscono inadempimento al presente Contratto e pertanto non comporteranno obblighi di risarcimento del danno a carico del Fornitore né saranno motivo di risoluzione del presente Contratto.

Qualora il Gas presso i Punti di Consegna REMI risulti non conforme ai parametri di cui al primo paragrafo del presente articolo, l'Acquirente ne darà tempestiva comunicazione al Fornitore, che eseguirà le dovute verifiche con il Trasportatore.

Fatto salvo quanto sopra previsto, il Fornitore coopererà con l'Acquirente per contenere i disagi di quest'ultimo dovuti all'interruzione o riduzione della Fornitura o difformità del Gas dagli standard qualitativi concordati, fermo restando che eventuali maggiori oneri saranno a carico dell'Acquirente.

Nel caso di interventi effettuati dal Trasportatore di cui al Codice di rete Capitolo 14 punto 3.2 il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione all'Acquirente e qualora l'Acquirente decida di avvalersi di un servizio alternativo per la fornitura di gas, la predisposizione della stessa sarà a cura di quest'ultimo. I costi del suddetto servizio, debitamente documentato, relativi alla predisposizione della fornitura alternativa, nonché degli eventuali oneri connessi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi per il trasporto e la compressione del Gas) saranno a carico dell'Acquirente. Solo ed esclusivamente i costi che il Trasportatore rimborserà al Fornitore saranno rimborsati all'Acquirente nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Rete. Resta in ogni caso a carico dell'Acquirente il costo del Gas utilizzato per la fornitura.

10. Allocazione

Le quantità di Gas consegnate dal Fornitore all'Acquirente ai Punti di Consegna REMI saranno pari alle quantità allocate dal Trasportatore al Fornitore presso il Punti di Consegna REMI e relative al Gas oggetto del presente Contratto.

Eventuali successive correzioni di allocazione da parte del Trasportatore daranno luogo al conguaglio degli importi fatturati in acconto, senza addebito o accredito di interessi per le Parti. Il tutto in osservanza di quanto previsto nel Vigente Codice di Rete e nella normativa vigente. Il Fornitore sarà ritenuto svincolato dall'obbligo di corresponsione/addebito dell'eventuale conguaglio solo se interverranno fattori che lo impediscano al di fuori del ragionevole controllo del Fornitore.

11. Fatturazione e pagamento

In relazione ai corrispettivi dovuti per la Fornitura, il Fornitore emetterà fattura, anche in acconto sulla base dei dati mensili di prelievo riportati in **Tabella 1**, dopo la fine del mese di fornitura. Le fatture avranno scadenza 30 giorni fine mese. Nel caso il giorno del pagamento sia un giorno festivo, l'Acquirente pagherà la fattura il primo giorno lavorativo precedente. Il Fornitore emetterà successive fatture o note di credito con pari scadenza a seguito della pubblicazione da parte del Trasportatore del bilancio definitivo, in caso di successive rettifiche, e a seguito della pubblicazione da parte del Trasportatore della sessione di aggiustamento.

L'Acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario a favore del Fornitore, presso il conto bancario intestato al Fornitore e indicato dal Fornitore in fattura, senza facoltà di compensare propri debiti con crediti eventualmente vantati nei confronti del Fornitore e senza detrazioni o deduzioni.

In caso di contestazioni delle somme fatturate, l'Acquirente si impegna, salvo in caso di errore manifesto di calcolo che dovrà essere prontamente comunicato al Fornitore, a pagare per intero, entro i termini stabiliti e a titolo provvisorio, l'ammontare della relativa fattura. Il pagamento non pregiudicherà il diritto dell'Acquirente di contestare in tutto o in parte la fattura, fermo restando che tale diritto dovrà essere esercitato entro 6 (sei) mesi a partire dalla data di invio della fattura, anche via fax; decorso tale termine la fattura si intenderà definitivamente accettata.

Oltre a quanto sopra disposto, in caso di ritardato pagamento, totale o parziale, di una qualsiasi fattura da parte dell'Acquirente, fermo restando quanto disposto al successivo art. 14, il Fornitore avrà diritto ad addebitare interessi di mora sugli importi fatturati, per ogni giorno di ritardo dalla scadenza, senza necessità di atti di messa in mora, in misura pari al tasso Euribor 365 con scadenza ad un mese maggiorato di 7 punti percentuali e comunque ad un tasso non superiore al tasso massimo consentito dalla normativa antiusura applicabile al momento della scadenza della fattura e relativo alla categoria di riferimento.

Inoltre, in caso di ritardato pagamento, totale o parziale, di una qualsiasi fattura da parte dell'Acquirente, il Fornitore avrà il diritto, previo preavviso scritto di 5 (cinque) giorni, di sospendere la Fornitura oggetto del presente Contratto. A tal fine, il Fornitore avrà diritto di interrompere (o omettere di caricare sul portale informatico reso disponibile da Snam Rete Gas) l'associazione (filiera) fra l'Acquirente e il Fornitore stesso sui ReMI oggetto del presente Contratto, in modo che i prelievi dei clienti finali dell'Acquirente non siano più associati, né direttamente né indirettamente, al Fornitore.

La Fornitura riprenderà entro 5 (cinque) giorni o nel diverso termine richiesto dal Trasportatore dal momento in cui il Fornitore avrà ricevuto comunicazione scritta da parte della propria banca dell'avvenuto integrale pagamento da parte dell'Acquirente di ogni somma dovuta al Fornitore a tale data (inclusi gli interessi di mora di cui sopra).

Nel caso di sospensione della somministrazione di Gas secondo quanto previsto nel presente articolo, l'Acquirente si impegna a comunicare prontamente all'impresa di distribuzione che il Fornitore non eseguirà più la Fornitura; e nel caso di cui al precedente paragrafo, l'Acquirente si impegna a informare prontamente l'impresa di distribuzione circa la ripresa della Fornitura.

Nel caso di sospensione della somministrazione di Gas come previsto nel presente articolo, fatto salvo il diritto per il Fornitore di richiedere ed ottenere il risarcimento di ulteriori danni diretti da parte dell'Acquirente, l'Acquirente sarà tenuto al pagamento al Fornitore:

- a) della componente Q_FISSA come definita al punto a) dell'art. 5 che precede;
- b) di eventuali oneri aggiuntivi di trasporto, di sbilanciamento e penali di altro genere dovuti dal Fornitore al Trasportatore o all'operatore di stoccaggio o ad altri operatori (es. operatori della borsa gas e del bilanciamento), come conseguenza della sospensione della Fornitura; e
- c) del prodotto fra:
 - c.1 la differenza, se positiva, tra la componente P_m di cui all'art. 5 che precede ed il prezzo di sbilanciamento di cui all'Art. 7 della deliberazione Arg/Gas 45/11 e successive modifiche e/o integrazioni, in ciascun giorno di sospensione;

c.2 le quantità di Gas non consegnato all'Acquirente durante il periodo di sospensione. Le quantità non consegnate saranno convenzionalmente poste pari ai volumi mensili indicati in **Allegato 1**, pro rata giorno.

12. Diritti, tributi, tasse, IVA

Il Prezzo di cui all'Art. 5 che precede è definito al netto dell'IVA e di qualsiasi altra imposta, **tassa** o tributo presenti ed eventuali future applicabili al Contratto o alla somministrazione di Gas posti per legge. Tali oneri rimarranno a esclusivo carico dell'Acquirente pur se versati dal Fornitore.

Il Gas oggetto del presente Contratto viene consegnato, come previsto dal Testo Unico delle **Accise**, in sospensione d'imposta.

La fornitura è fuori campo IVA, soggetta ad auto-fatturazione ("reverse charge"), ai sensi della direttiva 2006/112/CE.

13. Forza Maggiore

Per Forza Maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la normale diligenza e che sia tale da rendere impossibile o comunque ritardare in tutto o in parte l'adempimento agli obblighi del presente Contratto, fintantoché tale evento di Forza Maggiore perduri.

In presenza di una causa di Forza Maggiore, la Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel presente Contratto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussiste tale causa. Conseguentemente, anche l'altra Parte sarà sollevata dall'obbligo di adempiere agli impegni corrispondenti.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, e a condizione che soddisfino i requisiti di cui sopra, le Parti si danno atto che costituiscono eventi di Forza Maggiore:

- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, scioperi (purché a carattere nazionale o di settore);
- b) fenomeni naturali avversi, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, incendi, terremoti;
- c) embarghi, nazionalizzazioni, espropri;
- d) esplosioni;
- e) interruzioni e riduzioni delle fonti di approvvigionamento Gas del Fornitore, dei relativi sistemi di trasporto e di stoccaggio, sia in Italia, sia all'estero, e del Punto di scambio virtuale (PSV);
- f) atti e/o dinieghi di pubbliche autorità che non siano determinati dal comportamento della Parte cui si riferiscono.

La Parte che invoca l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte alla propria prestazione è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra Parte, comunicando altresì la durata presumibile della Forza Maggiore, gli sviluppi della Forza Maggiore e l'avvenuta cessazione della stessa. Inoltre tale Parte si adopererà, per quanto possibile ed economicamente ragionevole, al fine di consentire la ripresa della normale esecuzione del presente Contratto nel più breve tempo possibile. Resta inteso che il Fornitore non avrà l'obbligo di reperire fonti alternative di approvvigionamento.

L'impossibilità ad adempiere agli obblighi di pagamento o ad utilizzare il Gas da parte di uno o più clienti finali serviti dall'Acquirente non è considerata Forza Maggiore.

Qualora un evento di Forza Maggiore si protragga per più di 30 (trenta) giorni consecutivi, il Fornitore potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta all'Acquirente, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

14. Clausola risolutiva espressa

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 11, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. previa semplice comunicazione scritta da parte del Fornitore all'Acquirente, qualora si verifichi almeno uno dei seguenti casi:

- a) mancato adempimento da parte dell'Acquirente delle obbligazioni di cui agli artt. 3 comma 4 (esclusiva) e 4 comma 3 (divieto di recesso) del presente Contratto, qualora entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione scritta inviata dal Fornitore, l'Acquirente non abbia adempiuto agli obblighi ivi previsti;
- b) mancato pagamento da parte dell'Acquirente di una qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente Contratto entro i termini previsti all'art. 11 che precede, qualora entro cinque (5) giorni dalla comunicazione scritta inviata dal Fornitore, l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento;
- c) mancato adempimento da parte dell'Acquirente agli obblighi di un qualsiasi contratto di fornitura di Gas fra l'Acquirente e il Fornitore, che possa determinare la risoluzione dello stesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del Contratto, compresi i casi di cui al presente articolo, eccetto che per cause direttamente imputabili al Fornitore:

a) il Fornitore avrà diritto di interrompere (o omettere di caricare sul portale informatico reso disponibile da Snam Rete Gas) l'associazione (filiera) fra l'Acquirente e il Fornitore stesso sui ReMI oggetto del presente Contratto, in modo che i prelievi dei clienti finali dell'Acquirente non siano più associati, né direttamente né indirettamente, al Fornitore. Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale e conseguente interruzione della associazione (filiera) fra l'Acquirente e il Fornitore, l'Acquirente avrà il diritto di chiedere ad altre società utenti del servizio di trasporto e stoccaggio in Italia di effettuare il trasferimento della Capacità Giornaliera Contrattuale oggetto del presente Contratto.

b) l'Acquirente sarà tenuto inoltre al pagamento delle seguenti somme, salvo il maggior danno:

- a. della componente Q_FISSA come definita al punto a) dell'art. 5 che precede;
- b. di eventuali oneri aggiuntivi di trasporto, di sbilanciamento e penali di altro genere dovuti dal Fornitore al Trasportatore o all'operatore di stoccaggio o ad altri operatori (es. operatori della borsa gas e del bilanciamento), come conseguenza della sospensione della Fornitura; e
- c. del prodotto fra:
 - i. la differenza, se positiva, tra la componente P_m di cui all'art. 5 che precede ed il prezzo di sbilanciamento di cui all'Art. 7 della deliberazione Arg/Gas 45/11 e successive modifiche e/o integrazioni, in ciascun giorno di sospensione;
 - ii. le quantità di Gas non consegnate all'Acquirente fino alla scadenza del Periodo di Fornitura. Le quantità non consegnate saranno convenzionalmente poste pari ai volumi mensili indicati in **Allegato 1**, pro rata giorno.

Il Fornitore potrà recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta all'Acquirente in caso di stato di insolvenza, iscrizione nel bollettino dei protesti, deposito di un'istanza di fallimento ovvero avvio di una qualsiasi procedura o delibera volta alla liquidazione dell'Acquirente.

15. Limitazione di responsabilità

Fatto salvo quanto previsto dal Contratto in relazione a penali, conguagli e interessi di mora, ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra per la mancata ottemperanza degli obblighi di cui al presente Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave.

Nei limiti consentiti dalla legge e fatto salvo quanto previsto dal Contratto in relazione a penali, conguagli e interessi di mora, la responsabilità di ciascuna Parte nei confronti dell'altra Parte è limitata ai danni diretti con esclusione di danni derivanti da lucro cessante.

16. Cessione del contratto

Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 17, nessuna delle due Parti potrà cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte che tuttavia non potrà negarlo senza ragione.

Nel caso eventi di cambiamento della situazione di controllo, fusioni o cessione o affitto di ramo d'azienda ed operazioni simili che interessino l'Acquirente, questi si impegna fin d'ora a darne preventiva comunicazione scritta al Fornitore e, su richiesta del Fornitore, a dimostrare il perdurare della propria affidabilità finanziaria. Qualora il Fornitore ritenga che non siano soddisfatte le necessarie condizioni di affidabilità finanziaria dell'Acquirente o del successore dell'Acquirente, il Fornitore avrà il diritto di recedere dal Contratto con preavviso di 10 (dieci) giorni.

17. Cessione del credito

Il credito che il Fornitore potrà vantare nei confronti dell'Acquirente, conseguenza degli obblighi di pagamento del Gas fornito nell'ambito del presente Contratto, potrà essere ceduto dal Fornitore ad un primario istituto bancario o ad altri soggetti terzi, previa notifica scritta all' Acquirente.

L'Acquirente s'impegna sin d'ora a confermare in forma scritta all'istituto bancario o al diverso soggetto terzo la cessione del credito.

18. Riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare i contenuti del presente Contratto e ad usare la migliore diligenza nella loro diffusione all'interno della propria organizzazione aziendale, durante il Periodo di Fornitura e per un successivo periodo di 24 (ventiquattro) mesi.

Per il periodo sopra previsto, ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, commerciale o finanziario relativa all'altra Parte di cui sia venuta in possesso o di cui abbia avuto conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto e delle relative offerte e negoziazioni.

Le previsioni del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui informazioni relative al Contratto siano richieste da autorità aventi tale diritto, fermo restando che ciascuna Parte dovrà esercitare la massima diligenza nel richiedere alle suddette autorità la riservatezza su ogni informazione confidenziale.

19. Diritto applicabile e foro competente

Il presente Accordo è regolato e verrà interpretato in conformità alla legge italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente Accordo e che le Parti non riescano a risolvere in via bonaria entro i 30 (trenta) giorni successivi all'insorgere della controversia, verrà risolta in via definitiva secondo il Regolamento d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento. La sede dell'Arbitrato sarà Milano, la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano.

20. Novazione

Il presente Contratto costituisce novazione di ogni accordo, scritto od orale, intercorso in precedenza tra le Parti ed avente lo stesso oggetto.

21. Comunicazioni

Le comunicazioni relative al presente Contratto, ove non diversamente stabilito, dovranno effettuarsi per iscritto e saranno inviate per lettera raccomandata R.R. anticipata via facsimile, o via corriere anticipato via facsimile, o per facsimile o per posta elettronica, e avranno effetto (i) se consegnate via corriere, dal momento della loro consegna; (ii) se inviate tramite facsimile, nel momento della loro ricezione; (iii) se inviate tramite lettera raccomandata R.R., nel giorno di ricezione; (iv) se inviate per posta elettronica, alla conferma della ricezione, sempre via mail, dell'altra Parte. L'invio delle fatture potrà avvenire via mail o facsimile agli indirizzi indicati in allegato.

Tali comunicazioni saranno validamente eseguite se inviate agli indirizzi indicati di seguito o al diverso indirizzo che ciascuna parte potrà comunicare alle altre Parti nei modi sopra indicati:

Se al Fornitore, per tematiche generali, commerciali, contrattuali, amministrative, a:

Worldenergy SA

Strada Cantonale

6562 Soazza

Svizzera

Attenzione: Sig.ra Romina Rosa, Ing. Claudio Gianotti, Dott. Simone Paolini, Ing. Massimo Ricci

Fax +41-91-8272512

E-mail: administration@wdenergy.com; c.gianotti@wdenergy.com; s.paolini@wdenergy.com; m.ricci@wdenergy.com

Se al Fornitore, per tematiche di tipo operativo, a:

Worldenergy SA

Strada Cantonale

6562 Soazza

Svizzera

Attenzione: Dott. Fabrizio Gechele, Ing. Claudio Gianotti, Ing. Massimo Ricci

Tel: +41-91-8272712 (fisso)

+41-79-3099449 (cellulare)

Fax: +41-91-8272512

E-mail: f.gechele@wdenergy.com; c.gianotti@wdenergy.com; m.ricci@wdenergy.com

Se all'Acquirente, per tematiche generali, commerciali, contrattuali, amministrative, a:

ASM Azienda Speciale di Pomigliano d'Arco

Via Fiume 64,

Pomigliano d'Arco (NA) Italia

Att.: Dott. Suppa Maria Desolina

Tel: +39- 0818841083 interno 11

Cell: +39- 3404680909

Fax: +39-0818033898

E-mail: m.suppa@asmpomigliano.it; vincenzo.piscitelli@asmpomigliano.it

Se all'Acquirente, di tipo operativo, a:
ASM Azienda Speciale di Pomigliano d'Arco
Via Fiume 64,
Pomigliano d'Arco (NA) Italia

Att.: Ing. Vincenzo Piscitelli, Dott. Fiorina Alterio
Tel: +39 - 0818841083 interno 20/23
Cell: +39 - 3665841656
Fax: +39 - 0818033898
E-mail: vincenzo.piscitelli@asmpomigliano.it; fiorina.alterio@asmpomigliano.it

22. Modifiche normative

Ove a seguito della sottoscrizione del presente Contratto, dovessero sopraggiungere modifiche alla legge o regolamentazione applicabile quali, a titolo esemplificativo, al Codice di Rete o al Codice di Stoccaggio, che incidano sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore invierà all'Acquirente una proposta di modifica alle disposizioni del Contratto che dovessero essere ritenute necessarie.

L'Acquirente si impegna a manifestare il proprio accordo o il proprio dissenso entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della proposta inviata dal Fornitore; decorso il predetto termine, in assenza di riscontro da parte dell'Acquirente, la proposta del Fornitore si considererà accettata. Qualora l'Acquirente faccia pervenire il proprio dissenso in merito alle proposte di modifica del Fornitore, quest'ultimo potrà negoziare in buona fede con l'Acquirente le modifiche al Contratto ovvero recedere dallo stesso.

Il Contratto si intenderà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che la AEEGSI o altre pubbliche autorità possano definire, nel caso in cui tali provvedimenti abbiano natura cogente. Qualora i contenuti imposti da tali provvedimenti non possano essere automaticamente inseriti nel presente Contratto, troveranno applicazione le disposizioni dei precedenti paragrafi.

23. Disposizioni varie

Se per circostanze sopravvenute alcune delle clausole del presente Contratto dovessero essere nulle o altrimenti invalide o inefficaci, la nullità, l'invalidità o l'inefficacia della stessa non inficerà la validità delle altre clausole contrattuali, fermo restando l'impegno delle Parti a sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.

Pomigliano d' Arco, __ giugno 2016

Soazza, __ giugno 2016

L'Acquirente

Il Fornitore

Suppa Maria Desolina
Direttore Generale

Roberto A. Keller
Amministratore Unico

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1341 del codice civile l'Acquirente approva specificatamente i seguenti articoli:

- Art. 3: Oggetto del Contratto, Esclusiva, Punti di Consegna, Quantità
- Art. 4: Durata del contratto
- Art. 7: Superi di capacità e corrispettivi di scostamento
- Art. 8: Passaggio della titolarità del Gas e trasferimento dei rischi della proprietà
- Art. 11: Fatturazione e pagamento
- Art. 12: Diritti, tributi, tasse, IVA
- Art. 13: Forza maggiore
- Art. 14: Clausola risolutiva espressa
- Art. 15: Limitazione di responsabilità
- Art. 16: Cessione del Contratto
- Art. 17: Cessione del credito
- Art. 19: Diritto applicabile e foro competente
- Art. 22: Modifiche normative

L'Acquirente

Direttore Generale Suppa Maria Desolina



Allegato 1

REMI	Impianto	"CGC" [Sm3]	Area Usata RN	Distanza da RN	PCS	"VAtot" [Sm3]	Inizio Fornitura	Fine Fornitura	ott-16 [Sm3]	nov-16 [Sm3]	dic-16 [Sm3]	gen-17 [Sm3]	feb-17 [Sm3]	mar-17 [Sm3]	apr-17 [Sm3]	mag-17 [Sm3]	giu-17 [Sm3]	lug-17 [Sm3]	ago-17 [Sm3]	set-17 [Sm3]
34764201	POMIGLIANO D'ARCO	52.000	SOC	15,00	38,10	5.560,178	1-Oct-16	30-Sep-17	258,384	363,289	945,092	1.049,595	767,453	781,629	366,246	264,840	197,067	199,625	139,877	226,082
34763400	NAPOLI	100	SOC	15,00	38,10	11.130	1-Oct-16	30-Sep-17	294	1.073	2.594	1.897	1.662	2.119	280	272	249	228	226	237
34762801	MARIGLIANO	100	SOC	15,00	38,10	2.559	1-Oct-16	30-Sep-17	39	247	529	542	473	457	50	46	45	43	43	47
34760800	CASORIA	200	SOC	15,00	38,10	27.188	1-Oct-16	30-Sep-17	1.411	2.848	4.774	3.477	3.613	3.761	1.380	1.302	1.203	1.117	1.106	1.196
34759500	BRUSCIANO	300	SOC	15,00	38,10	37.376	1-Oct-16	30-Sep-17	1.682	2.927	5.772	5.393	5.062	5.638	2.082	1.829	1.768	1.677	1.645	1.903
34750800	AIROLA	150	SOC	4,30	38,10	14.758	1-Oct-16	30-Sep-17	485	2.299	3.426	2.043	1.781	1.852	1.014	400	366	350	354	389

Allegato 2

ReMI	Denominazione impianto	Po EURct/Sm3 (38,1 MJ)	Q_FISSA EUR / mese	Periodo Estivo		Periodo Invernale	
				Da 1,10 x CGC a 1,15 x CGC EURct/Sm3 (38,1 MJ)	Oltre 1,15 x CGC EURct/Sm3 (38,1 MJ)	Da 1,10 x CGC a 1,15 x CGC EURct/Sm3 (38,1 MJ)	Oltre 1,15 x CGC EURct/Sm3 (38,1 MJ)
				Penali per il superamento della capacità giornaliera CGC			
34764201	POMIGLIANO D'ARCO	2,28	11.613,87	304,26	360,59	315,90	372,23
34763400	NAPOLI	2,28	22,49	304,26	360,59	315,90	372,23
34762801	MARIGLIANO	2,28	22,49	304,26	360,59	315,90	372,23
34760800	CASORIA	2,28	44,97	304,26	360,59	315,90	372,23
34759500	BRUSCIANO	2,28	67,46	304,26	360,59	315,90	372,23
34750800	AIROLA	2,28	28,72	304,26	360,59	315,90	372,23

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Dott.ssa Maria Desolina Suppa

hove disdra zpe

ASM

IL PRESIDENTE

Sindaco dott. Raffaele Russo